



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*

SUB COMMISSARIO EMERGENZA AMBIENTALE ILVA

PROT. 6/U/19-12-2014
SUB COMMISSARIO ILVA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ufficio di Gabinetto

19 DIC. 2014

Il Vice Capo di Gabinetto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026465/GAB del 19/12/2014

Oggetto: Trasmissione della proposta aggiornata di decreto di modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi ILVA in Comune di Statte; conferma della proposta di misure di compensazioni ambientali. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013 , n. 101.

Signor Ministro,

con nota SCI/U37/del 12.05.2014 il sub commissario Edoardo Ronchi ebbe a trasmetterle, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 e del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2014, la proposta di modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi localizzata nel perimetro dell' impianto produttivo dell'ILVA di Taranto che ha ottenuto valutazione d' impatto ambientale positiva nel 1995.

Il Prof. Ronchi ebbe ad allegare alla sua proposta: (Allegato 1) la sintesi denominata "Modalità di costruzione e di gestione", (Allegato 2) cartella contenente il piano di intervento per l'esercizio della discarica, piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di sorveglianza e controllo; piano di ripristino ambientale.

Il Prof. Ronchi, infine, allegò la proposta di DM avente ad oggetto le misure di compensazione ambientali per il Comune di Statte.

Considerata l'opportunità, anche secondo gli indirizzi ricevuti successivi alla mia nomina del 30 settembre u.s., di procedere ad aggiornamento del testo di decreto già trasmesso con allegati dal mio predecessore come sopra, e preso atto dell'istruttoria già svolta a monte dei suddetti precedenti atti proposti e rispettivi allegati che qui si richiamano, Le invio per il proseguo la proposta aggiornata di DM relativo alle "Modalità di costruzione e gestione delle discarica per rifiuti

speciali pericolosi ILVA in Comune di Statte* che sostituisce il precedente testo; fermi gli Allegati tecnici già trasmessi il 12.05.2014, come detto prodotti ed istruiti dal Prof. Ronchi.

Sottolineo che anche l'odierna proposta contiene una più articolata ed opportuna - per i preminenti interessi ambientali - regolamentazione della garanzie finanziarie per l'attività di gestione autorizzata sulla falsariga di quanto disposto a suo tempo da Regione Puglia con DGR seppur oggi caducata ma non per motivi di merito; pertanto essa sconta la nota fase di incertezza normativa sia nazionale che regionale, dal che il necessario rinvio a successivo adeguamento qualora interverrà specifica regolamentazione.

Ribadisco e confermo, altresì, la proposta di DM recataLe dal prof. Ronchi sempre in data 12.05.2014 contenente la determinazione del contributo ambientale dovuto al Comune di Statte da cui non ho allo stato motivo di discostarmi - Euro 5,00 per tonnellata di rifiuto conferito in discarica ai fini dello smaltimento, interamente a carico di Ilva S.p.A, senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione - per la quale la vigente normativa dispone che venga acquisito il parere definitivo del Comune di Statte e del Ministro dell'economia e delle finanze.

E' nota anche qui l'importanza ambientale ed industriale dell'adempimento, ragion per cui rimetto a Lei ogni valutazione quanto alla miglior speditezza nel completamento dell'iter.

I migliori saluti

Corrado Carrubba

Sub Commissario ILVA Spa



Roma, 19 dicembre 2014

Dott. Gian Luca Galletti
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Per tramite del

Cons. Guido Carpani
Capo di Gabinetto

SEDE

Proposta di
DECRETO MINISTERIALE

Modalità di costruzione e gestione della nuova discarica ILVA per rifiuti speciali pericolosi in area cava "Mater Gratiae" ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

PREMESSO che i commi 1 e 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, recano:

1. *"Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010, e valutazione d'impatto ambientale, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995, positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.";*

2. *"Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.";*

e che pertanto è individuata ed autorizzata una nuova discarica per rifiuti speciali pericolosi (precedentemente denominata "2C") all'interno dello stabilimento ILVA SpA di TARANTO in area cava "Mater Gratiae" nel Comune di Statte (TA).

VISTO che il succitato art. 12 del D.L. 101/2013, convertito con L. 125/2013, prescrive che le modalità di costruzione e di gestione delle discariche siano definite *"...nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria"*, e considerato che tali modalità sono assicurate dall'applicazione dell'art. 29 bis del D.Lgs. n. 152/2006 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili", che recita "Per le discariche di rifiuti ..., si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";

VISTO l'art.2, comma 1, punto UA1, del D.P.C.M. di "Approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89", pubblicato in G.U. n. 105 del 08.05.2014.

VISTA la normativa di fonte comunitaria in materia di discariche, in particolare:

- Direttiva CE n. 1999/31 del consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
- Decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;
- Regolamento CE n. 1882/2003 di modifica dell'art. 17 della Direttiva 1999/31/CE;
- Regolamento CE n. 1137/2008 di modifica dell'art. 16 della Direttiva 1999/31/CE;
- Regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

VISTA la normativa di fonte nazionale in materia di discariche, in particolare:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", come modificato dal Decreto 5 aprile 2006, n. 186 "Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998";
- Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. in particolare il Titolo III-bis in materia di AIA e competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale Autorità competente, ed ISPRA quale Ente preposto ai controlli;
- Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005".

VISTO gli art. 1 e 2 del decreto legge 4 giugno 2013, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.89, ss.mm.ii.

VISTA la normativa di fonte regionale in materia di smaltimento di rifiuti e di valutazione di impatto ambientale, in particolare:

- Legge Regione Puglia 3 ottobre 1986, n. 30 e s.m.i. recante "Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione";
- Legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i. recante "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale";
- Regolamento della Regione Puglia del 16/07/2007 n. 18, come integrato dalla D.G.R. Puglia n. 172/2011, seppure oggetto di sentenza della Corte Costituzionale 67/2014 quale parametro analogico in attesa di specifica normativa nazionale.

PREMESSO che l'Azienda ILVA SpA ha presentato al Ministero dell'Ambiente il Progetto definitivo "Progetto generale di discarica controllata di 2^a Cat. Tipo C in area Cava Mater Gratiae - Comune di Statte", con annesso Studio di Impatto Ambientale, per la Valutazione di Impatto Ambientale.

CONSIDERATO il Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali DEC/VIA/2158 del 28.06.1995 con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto di discariche di II categoria tipo B e C per rifiuti tossici e nocivi da realizzarsi nel Comune di Statte (TA) località Cava Mater Gratiae, presentato dalla Società ILVA SpA.

CONSIDERATO il documento "Integrazioni al Progetto Generale di discarica controllata di 2^a Cat. Tipo C secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente DEC/VIA/2158 del 28.06.1995", datato presentato dalla Società ILVA SpA nel marzo 1996 di recepimento delle prescrizioni riportate nel suddetto decreto.

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale della Provincia di Taranto N. 619 del 04.06.1998, integrata dalla successiva delibera N. 1386 del 26.11.1998, di approvazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 27 comma 5 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 del progetto per la realizzazione di una discarica controllata di 2^a Cat. Tipo C in agro Statte - località "Mater Gratiae", presentato dalla società ILVA SpA.

CONSIDERATO il Progetto esecutivo di discarica controllata di 2^a Cat. Tipo C da 300.000 m³ in area "Mater Gratiae" redatto da Ing. Severini e Associati nel mese di marzo 2003, che recepisce le prescrizioni della Provincia di Taranto al fine di rendere conforme il progetto di base a quanto previsto dalla direttiva 1999/31/CE.

VISTA l'istanza presentata al termine dei lavori di realizzazione della discarica di tipo "C" in data 31.07.2007 alla Provincia di Taranto - Servizio Ecologia ed Ambiente - Alla Regione Puglia ed al Ministero dell'Ambiente con la quale ILVA SpA chiede l'autorizzazione all'esercizio del 1° modulo per lo smaltimento di rifiuti speciali.

VISTA la nota della Provincia di Taranto prot. 120 del 19.03.2010 con la quale trasmette ad ILVA SpA le osservazioni di ARPA - Dipartimento Provinciale di Taranto formulate con nota prot. n. 11668 del 09.03.2010, con la quale la stessa Agenzia esprime parere di competenza in relazione agli elaborati "Piano di Sorveglianza e Controllo (rev. Gennaio 2010)" della discarica per rifiuti speciali pericolosi di proprietà Ilva SpA.

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione all'esercizio della suddetta discarica viene inserita in data 22.02.2011 nella procedura di Autorizzazione Integrata ambientale (AIA) per impianti di competenza statale (All. VIII, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006).

CONSIDERATO che ILVA SpA, con nota del prot. DIR/20 del 28.02.2011, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Commissione IPPC-AIA e alla Regione Puglia i Piani di gestione redatti ai sensi del D.Lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti speciali pericolosi prodotti dallo stabilimento Ilva di Taranto in area di cava "Mater Gratiae".

CONSIDERATO che ILVA SpA, con nota del prot. DIR/171 del 20.09.2012, ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Commissione IPPC-AIA e alla Regione Puglia una revisione aggiornata dei Piani di gestione redatti ai sensi del D.Lgs. 36/2003 della discarica per rifiuti speciali pericolosi prodotti dallo stabilimento Ilva di Taranto in area di cava "Mater Gratiae".

VISTE le note ISPRA, prot. n. 1002/AMB/RIF del 31.10.2012, n. 1051/AMB/RIF del 21.11.2012, n. 1071/AMB/RIF del 04.12.2012, di interlocuzione nell'ambito dell'iter istruttorio per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, che evidenziano la necessità di verifiche in relazione all'adeguamento tecnico strutturale e gestionale della discarica alle previsioni del D.Lgs. 36/2003.

VISTA la nota ARPA Puglia, prot. n. 68387 del 29.11.2013, con cui l'Agenzia fornisce riscontro al Sub Commissario in merito allo schema di lavoro proposto ai fini dell'acquisizione del parere relativo alle modalità di costruzione e gestione della discarica di rifiuti speciali pericolosi in area "Mater Gratiae" ed evidenzia la necessità di verifiche in relazione a diversi punti.

TENUTO CONTO che, a seguito delle osservazioni sopra riportate formulate da ISPRA e da ARPA Puglia, ILVA SpA ha predisposto nel dicembre 2013 l'elaborato E01. "Piano di interventi finalizzato all'esercizio della discarica" e gli elaborati relativi ai Piani di gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi (Gestione

Operativa, Post-Operativa, Sorveglianza e Controllo e Ripristino Ambientale), che riportano approfondimenti e verifiche in relazione alle suddette osservazioni e che prevedono altresì, oltre alla tipologia dei rifiuti pericolosi da smaltire, anche la conferibilità di alcune tipologie di rifiuti non pericolosi.

VISTA la proposta del 24.01.2014 contenente le modalità di costruzione e di gestione della discarica per rifiuti pericolosi ed i relativi elaborati tecnici, predisposta dal Sub Commissario e trasmessa dal Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 2035 del 29.01.2014 all'ARPA Puglia per il parere ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 101/2013 convertito in Legge n. 125/2013.

VISTA la nota di ARPA Puglia, prot. n. 11298 del 27.02.2014, con cui l'Agenzia ha espresso il proprio parere sulla proposta del Sub Commissario di cui alla nota del Ministero dell'Ambiente prot. n. 2035 del 29.01.2014 formulando una serie di osservazioni.

TENUTO CONTO che a fronte delle osservazioni di cui sopra formulate da ARPA Puglia l'Ufficio del sub commissario Ronchi ha precisato che:

- Gestione del Biogas: come indicato da ARPA Puglia, per concentrazioni di metano inferiori al 15% sarà effettuata la biofiltrazione mentre per concentrazioni superiori verrà attivata nell'immediato la torcia statica di sicurezza ed entro 120 giorni verrà attivata la camera di combustione, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere assoggettate a specifica procedura autorizzativa.
- Ripristino ambientale: le modalità per il recupero ambientale delle aree di discarica, già approvate nel progetto sottoposto a procedura di VIA e successivamente dettagliate nell'elaborato "E04 - Progetto di ripristino ambientale ai sensi del D.Lgs. 36/03", dovranno comunque tenere conto degli esiti di una verifica di compatibilità dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi con le caratteristiche di tenuta strutturale della copertura della discarica e degli eventuali interventi migliorativi da individuare.
- Barriera di impermeabilizzazione: si ritiene ammissibile la barriera di confinamento così come descritta nell'elaborato "E01 - Piano di interventi finalizzato all'esercizio della discarica" in quanto soddisfa il principio di equivalenza ai sensi del D.Lgs. 36/2003.
- Utilizzo di scorie deferrizzate come materiale di ingegneria: in relazione all'osservazione di ARPA Puglia, laddove si rileva che *"...si ritiene che possano essere valide le stesse considerazioni di ISPRA, riportate nella nota 1051 del 21/11/2012 alla quale si rimanda, in merito all'utilizzo della scoria come materiale di ingegneria. In particolare si deve procedere ad una valutazione del rischio degli effetti generali dalle suddette scorie a contatto con il terreno del sito, nonché dell'interazione con i rifiuti allocati in discarica con le modalità già descritte dall'Istituto nella suddetta nota"* e alla nota ISPRA in questione, dove si afferma fra l'altro che *"...al fine di simulare il comportamento a lungo termine dei rifiuti costituiti da scorie di acciaieria impiegati come materiali di ingegneria sarebbe necessario sottoporre le scorie deferrizzate a test di cessione a Ph variabile.... L'eluato dovrebbe rispettare i valori limiti di concentrazione indicati nell'All. 3 del DM 5 febbraio 1998, in analogia con quanto previsto per i rifiuti inerti di demolizione e costruzione spesso utilizzati come materiali di ingegneria e spesso richiamati nel citato parere della DG Ambiente della Commissione Europea del 31/07/2012 prot. N. ENV. C 2(2012) 806898"*, si evidenzia quanto segue:
 - a) nel citato parere della DG Ambiente - relativo ai rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione che notoriamente sono di composizione mista e frequentemente variabile, e pertanto non paragonabili alle scorie in questione, omogenee per provenienza e composizione - non si fa riferimento al test di pH variabile ma solo "all'uso di materiali di rifiuto per realizzare lo strato di drenaggio sul fondo delle discariche";
 - b) la scoria in questione, invece, risulta essere stata utilizzata esclusivamente per una rimodellazione morfologica del fondo e delle sponde della discarica e pertanto non entra in contatto né con i rifiuti né con l'eluato, in quanto fra tale scoria ed i rifiuti è frapposta la regolamentare barriera di confinamento formata da argille e guaine, come previsto dalle normative vigenti; peraltro, in caso di eventuale rottura della barriera di confinamento sarebbero comunque necessari idonei interventi di messa in sicurezza a prescindere dal materiale impiegato per la rimodellazione morfologica del fondo e delle sponde della discarica;

- c) l'utilizzo di tali scorie è autorizzato da tempo e ribadito nell'AIA del 2011 per attività di R10 – Recupero ambientale nell'area cave e R5 – Realizzazione di rilevati e sottofondi stradali;
- d) l'impiego di queste scorie era previsto nel progetto sottoposto ed approvato nella procedura di VIA e, inoltre, tale scoria è già stata impiegata nella costruzione della discarica in conformità ad una regolare autorizzazione ottenuta in via ordinaria.

TENUTO CONTO che ILVA SpA, con nota prot. n. DIR 146/2014 del 10.04.2014, ha comunicato agli enti competenti l'esecuzione della caratterizzazione in situ delle scorie deferrizzate impiegate per la realizzazione del fondo e delle sponde della discarica di rifiuti pericolosi, al fine di verificare le caratteristiche di compatibilità ambientale di tali materiali. I risultati di tali indagini eseguite sui campioni prelevati dalla discarica medesima hanno evidenziato che le scorie deferrizzate analizzate sono classificabili come rifiuti inerti non pericolosi in quanto:

- a) i test di cessione eseguiti sull'eluato per quanto riguarda gli inquinanti, ai sensi dei limiti adottati come riferimento, benché in questo caso non si tratti di recupero di rifiuti in procedura semplificata ma di procedura ordinaria, risultano ampiamente al di sotto dei limiti indicati dall'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per tutti gli inquinanti considerati;
- b) per quanto riguarda invece i valori del pH – avendo come riferimento la procedura di registrazione REACH, ai sensi del Regolamento CE n. 1907/2006, di tali scorie deferrizzate (codice EC 294-409-3 e EC 266-004-1) – i valori relativi, tenendo conto anche delle incertezze di misura (± 0.4), essendo comunque compresi tra 10 e 13, si ritiene non producano effetti né tossicologici né eco-tossicologici.

TENUTO CONTO della nota ILVA prot. DIR/432/2014 del 30 ottobre 2014 relativa alle valutazioni radioprotezionistiche ed esiti misure di radiazione emergente area Mater Gratiae;

CONSIDERATO INFINE che la realizzazione e gestione diretta dei rifiuti prodotti dallo stabilimento di ILVA Taranto per tramite di impianti *in situ* nelle proprietà e responsabilità della ditta coglie il duplice eminente obiettivo d'ordine pubblico sia di garantire modalità di gestione secondo principi di prossimità, così riducendo drasticamente gli impatti ambientali connessi alla movimentazione di rilevantissime quantità di materiali, sia di evitare che dette movimentazioni di elevato valore economico possano attirare interessi illeciti ovvero criminali come noto presenti nel settore.

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 agosto 2014 in GU del 30 settembre 2014, con il quale l'Avv. Corrado Carrubba è stato nominato sub-commissario di ILVA s.p.a.

VISTA la nota 6/U/19.12.2014 con cui l'avv. Corrado Carrubba, nel ravvisare l'opportunità di aggiornare il testo della proposta di decreto, anche con specifico riferimento alle garanzie finanziarie, già precedentemente istruito in punto tecnico e trasmesso al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da ultimo in data 12 maggio 2014 dal sub commissario prof. Edoardo Ronchi ed allegati da intendersi richiamati, ha recato un nuovo elaborato di decreto.

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

Art. 1

(Discarica per rifiuti speciali pericolosi – approvazione ed autorizzazione alla gestione)

1. Sono approvate ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125, le modalità di costruzione e di gestione della discarica

per rifiuti speciali pericolosi localizzata nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto di cui ai documenti "Allegato 1 – Modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi" e "Allegato 2 – Elaborati di progetto", costituenti parte integrante e sostanziale del presente Decreto, nel rispetto delle seguenti disposizioni e verifiche che dovranno essere recepite in fase di progettazione esecutiva degli interventi:

a) Elaborato E01 - Piano di intervento per l'esercizio della discarica:

- dovranno essere dettagliate le caratteristiche tecniche delle vasche di raccolta del percolato e dei tracciati delle tubazioni per il trasferimento dello stesso all'impianto di trattamento finale;
- in previsione della futura applicazione della Direttiva Euratom, dovranno essere effettuate le idonee verifiche radiometriche sulle scorie deferrizzate utilizzate nella costruzione della discarica.

b) Elaborato E02 - Piano di gestione operativa:

Rifiuti conferibili

- in relazione alla gestione dei materiali contenenti amianto, dovrà essere data indicazione delle dimensioni, del numero, della posizione e della volumetria delle celle dedicate;
- in riferimento alle procedure di accettazione dei rifiuti in discarica deve essere prevista la verifica, per alcune tipologie di rifiuti come per es. gli imballaggi, che non sia possibile effettuare il recupero, anche al di fuori dello stabilimento;
- nell'elenco dei codici CER dei rifiuti da smaltire in discarica, il codice 1909 deve essere completato con il dettaglio delle ultime due cifre;
- lo smaltimento dei rifiuti con codice CER 160103 riferito ai pneumatici con diametro esterno superiore a 1400 mm è consentito solo se il pneumatico viene dichiarato non recuperabile a seguito di verifica: la procedura di accettazione deve essere integrata con gli esiti di tale verifica;
- nel quadro dei parametri da analizzare per l'ammissibilità in discarica dei rifiuti, il TOC deve essere espresso anche come percentuale per la verifica di quanto previsto dal DM 27/09/2010 (TOC non superiore al 6%). Il Laboratorio deve essere accreditato per tutte le prove da eseguire;
- deve essere installato un portale radiometrico e la sua manutenzione deve essere inserita nel Piano di gestione operativa, aggiornando altresì la procedura di accettazione rifiuti in base alla verifica radiometrica;
- è consentito altresì il conferimento di rifiuti non pericolosi specificati nell'elaborato E02 - Piano di gestione operativa.

Percolato

- il battente del percolato sul fondo della discarica dovrà essere mantenuto a valori minimi tecnicamente possibili, evitando un eccessivo accumulo di percolato all'interno dell'impianto.

Gestione dei Biogas

- per concentrazioni di metano inferiori al 15% dovrà essere effettuata la biofiltrazione mentre per concentrazioni superiori dovrà essere attivata nell'immediato la torcia statica di sicurezza ed entro 180 giorni la camera di combustione, le cui emissioni in atmosfera dovranno essere assoggettate a specifica procedura autorizzativa.

Acque meteoriche

- la gestione delle acque meteoriche dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni del Piano di tutela delle Acque della Regione Puglia 26/2013;
- devono essere dettagliate le modalità di convogliamento nella rete fognaria di stabilimento delle acque meteoriche di seconda pioggia della restante parte "in eccedenza", ovvero la tipologia di connessione idraulica dello scarico in fogna dalle vasche di accumulo o dal serbatoio per il lavaggio automezzi (anche in caso di eventi piovosi eccezionali);
- devono essere installati misuratori di volumi per le acque meteoriche destinate al riuso a valle dell'accumulo in vasca;
- per le acque di scarico della seconda pioggia "in eccedenza" è necessaria la realizzazione di un pozzetto a monte del sifone di allaccio alla rete fognaria di stabilimento, in cui sia possibile effettuare in sicurezza un prelievo dei reflui e verificare con campionamento istantaneo, almeno

annuale, il rispetto dei limiti della Tab.3, All.5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato;

- i punti di misura del volume riutilizzato e dello scarico idrico devono essere opportunamente georeferenziati ed indicati con idonea cartellonistica;
- nel piano delle manutenzioni è necessario prevedere ispezioni periodiche delle tubazioni del sistema di collegamento e delle apparecchiature elettromeccaniche di rilancio delle acque reflue, che sono inviate all'impianto di trattamento del percolato discariche.

Copertura

- la copertura periodica dei rifiuti deve essere effettuata con frequenza minima giornaliera;
- la copertura provvisoria dei rifiuti, prevista prima di realizzare la copertura finale di cui al D.Lgs. 36/03, deve fornire comunque un elevato grado di impermeabilizzazione per evitare la produzione di percolato e l'interazione con i rifiuti abbancati e deve essere realizzata nel minore tempo possibile.

Manutenzioni

- nel piano delle manutenzioni devono essere inseriti anche i controlli specifici sul corretto funzionamento delle pompe e delle attrezzature in genere per la gestione di acque di prima/seconda pioggia, e di quelle relative alla gestione di percolato e biogas. In particolare monitorare effetti dovuti alla corrosione dei tubi in acciaio per i pozzi del percolato.

Adempimenti amministrativi

- Devono essere indicate le responsabilità e gli adempimenti derivanti dall'iscrizione al SISTRI.

Gestione Emergenze

- dovrà essere redatto un registro delle emergenze così come individuate dal Piano di gestione operativa; le eventuali emergenze avvenute andranno riportate nella relazione annuale;
 - le eventuali emergenze, comprese i superamenti dei livelli di guardia, dovranno essere comunicate all'Autorità competente e agli Enti di controllo;
 - in caso di sversamento di rifiuti, non devono essere utilizzati materiali come loppa e scoria come sistemi di contenimento o assorbimento, ma materiali appositamente dedicati;
 - devono essere specificati i dettagli costruttivi e localizzativi delle vasche esterne alla discarica nelle quali si prevede, nella gestione delle emergenze in caso di fermo impianto VR.7, lo stoccaggio del percolato;
 - in caso di eventi meteo-climatici eccezionali, con piogge particolarmente intense che comportino la tracimazione delle acque dal settore della discarica in coltivazione in settori non coltivati, tali acque dovranno essere gestite come percolato.
- c) Elaborato E03 - Piano di gestione post operativa:
- deve essere prevista la manutenzione della copertura provvisoria della discarica;
 - deve essere previsto un registro di manutenzione, in analogia con quello previsto per la gestione operativa.
- d) Elaborato E04 - Piano di ripristino ambientale:
- il Piano di ripristino ambientale, laddove prevede la sovrapposizione di uno strato di scorie sulla copertura della discarica ai fini del recupero ambientale delle aree, da realizzarsi a seguito della fase di gestione post – operativa, dovrà comunque tenere conto degli esiti di una verifica dei cedimenti indotti dai carichi aggiuntivi e dell'individuazione di eventuali interventi migliorativi;
- e) Elaborato E05 - Piano di sorveglianza e controllo:

Monitoraggio delle acque sotterranee

- in considerazione che, atteso il basso gradiente idraulico della falda sotterranea nell'area d'interesse, un eventuale superamento a monte dei livelli di guardia non può escludere un'influenza da parte della discarica, deve essere prevista una verifica anche in caso di superamento a monte finalizzata ad accertare l'effettiva conservazione del flusso originariamente stabilito;
- l'ubicazione dei pozzi di monitoraggio di monte e valle da realizzare, dovrà essere concordata con l'Ente di controllo;

Percolato

- deve essere inserita anche la misura del battente del percolato sul fondo della discarica, con la stessa frequenza delle misure prevista per il monitoraggio del livello di falda per le acque sotterranee in fase operativa e post-operativa; deve comunque essere possibile, in qualunque momento, la misurazione del livello di liquido e desumere la quota raggiunta dal battente idraulico, la quota assoluta della testa del pozzo e la quota da fondo vasca;
- le quantità di percolato prodotto e smaltito devono essere correlate ai parametri meteorologici e utilizzate per il bilancio idrico;
- deve essere identificato il bacino tributario rispetto ai campioni prelevati per le misure di volume e composizione;
- in caso di emersione di percolato dal corpo discarica devono essere eseguiti campioni separati in ogni punto significativo;
- il laboratorio che effettuerà le analisi deve essere accreditato per tutte le prove;
- in merito alle modalità con cui il percolato sarà avviato al sistema di trattamento, dovranno essere dettagliate le modalità di controllo e di gestione delle emergenze nel caso si dovessero verificare fenomeni di sversamento o perdite accidentali;
- dovrà essere adottato un sistema di controllo e registrazione automatico del livello del percolato nelle vasche di accumulo;

Emissioni in atmosfera

- in merito alle emissioni diffuse, i punti di campionamento individuati per il monitoraggio della qualità dell'aria (in prossimità dello scarico dei rifiuti, sottovento e sopravvento lungo la direttrice principale del vento dominante nel momento del campionamento) dovranno essere posizionati in modo tale da non subire le interferenze delle altre discariche presenti nell'area;
- riguardo il monitoraggio delle concentrazioni di fibre di amianto, i punti di campionamento dovranno essere tali da essere rappresentativi (interno discarica e perimetro) delle emissioni dall'area della discarica in questione.

Acque meteoriche

- deve essere effettuata la misura del volume riutilizzato, dello scarico idrico e di eventuali approvvigionamenti esterni;
- deve essere effettuato il prelievo dei reflui per la verifica, almeno annuale, del rispetto dei limiti della Tab.3, All.5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 del medesimo allegato.

2. Il conferimento dei rifiuti in discarica, comunque subordinato all'osservanza e all'esecuzione di tutte le verifiche e prescrizioni sopra riportate, potrà avvenire, anche per lotti, solo dopo:
 - a) l'esecuzione degli interventi di adeguamento e completamento;
 - b) il collaudo degli interventi previsti;
 - c) l'esecuzione di una campagna di monitoraggio sulla rete piezometrica del comprensorio discariche ILVA, le cui modalità di campionamento ed il set analitico dovranno essere preventivamente concordate con l'Ente di accertamento e controllo entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
 - d) la presentazione delle idonee garanzie finanziarie, secondo il successivo articolo 3.

Il conferimento dei rifiuti in discarica, comunque subordinato a quanto previsto dalla precedenti lettere a), b) e d), è autorizzato d'urgenza dall'Autorità competente anche prima dell'esecuzione della campagna di monitoraggio di cui alla precedente lettera c) ove ILVA s.p.a. ne faccia motivata istanza per ragioni di tutela ambientale connessa alla necessità di garantire la gestione controllata di prossimità dei propri rifiuti anche funzionale alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, funzionalità quest'ultima attestata dal Ministero dello sviluppo economico. L'Autorità competente potrà adottare ulteriori prescrizioni o inibire il conferimento così autorizzato, su proposta dell'Ente di accertamento e controllo, qualora i risultati della campagna di monitoraggio evidenziassero superamenti delle soglie di tutela previste dalla legge per la matrice interessata attribuibili a detta attività di discarica.

Art. 2

(Discarica per rifiuti speciali pericolosi – garanzie finanziarie)

1. Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate in favore della provincia di Taranto mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del R.D.L. n. 375/36 e ss. mm. ii. o da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. La polizza o fideiussione dovrà prevedere che il pagamento dell'importo garantito sia eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'agenzia di credito/società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.
3. In forza dell'interesse strategico nazionale rilevato, anche con legge, dello stabilimento di Taranto l'Ilva potrà avviare l'esercizio della discarica, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 2 primo periodo, lettere a), b) e c) e secondo periodo, decorsi dieci giorni dalla data di ricezione della polizza o fideiussione da parte della provincia di Taranto; la Provincia di Taranto, ove non accetti la garanzia prestata, ne da comunicazione motivata all'Autorità competente la quale provvede secondo normativa e procedura ordinaria, fatta salva sino ad ogni eventuale e diversa statuizione l'efficacia della garanzia prestata.
4. L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per gli obblighi derivanti dall'attivazione e la gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura e di sistemazione e recupero dell'area occupata dall'impianto chiuso, è così calcolata, in ragione delle estensioni e volumetrie da progetto autorizzato:
€ 60,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di copertura;
€ 15,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, così come previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2003, può essere prestata per lotti.

L'ammontare delle garanzie finanziarie da prestarsi per il periodo di gestione post-chiusura per una durata di 30 anni, deve essere commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa e comunque non può essere inferiore all'importo riveniente dall'applicazione dei seguenti parametri:
€ 35,00 al mq moltiplicati per la superficie effettiva finale di ricopertura;
€ 7,00 al mc moltiplicati per la capacità totale di riempimento autorizzata.

La garanzia relativa al periodo di post-chiusura di 30 anni, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni; l'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere altresì proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato e/o di biogas, presentati da parte del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione, e attestati dal competente ufficio provinciale.

La provincia di Taranto provvede allo svincolo delle garanzie a seguito dell'acquisizione della documentazione attestante il completamento dell'esercizio dell'attività di discarica, nonché

dell'avvenuta sistemazione dell'area secondo quanto definito dal progetto e il perire del periodo di post gestione.

E' applicata una riduzione del 40% alle presenti garanzie da prestarsi in forza dell'acquisizione da parte dello stabilimento Ilva in Taranto della certificazione Uni En ISO 14001.

5. L'ammontare delle garanzie finanziarie ed i relativi parametri e valori di riferimento devono essere comunque sottoposti alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della compagnia di assicurazione o dell'azienda di credito sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita. Le garanzie da prestarsi di cui sopra saranno adeguate entro 90 giorni, salvo diversa disposizione generale, dall'emanazione del decreto attuativo previsto dall'art. 195, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 152/2006 o comunque da normativa anche regionale sopravvenuta.
6. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Autorità competente entro trenta giorni dalla prestazione delle garanzie qui previste, ovvero di loro modifica o rinnovo, copia del contratto ovvero della polizza sottoscritta.

Art. 4

(Discarica per rifiuti speciali pericolosi – ulteriori norme)

1. Ogni istanza del Gestore inerente la modifica o aggiornamento di obblighi, modalità e quantificazioni e quant'altro previsto dal presente decreto è avanzata all'Autorità competente che provvede secondo normativa e procedure ordinarie, applicandosi ove necessario la procedura semplificata prevista dalla parte seconda dell'art. 1, comma 9 del decreto legge 4 giugno 2013, n.61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n.89, ss.mm.ii.
2. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'Autorità giurisdizionale amministrativa competente nei termini di legge nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica .

e